

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

BRESCIA TRASPORTI S.P.A.

(la “*Stazione Appaltante*”)

E

[•]

(l’“*Aggiudicatario*”)

CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI

VESTIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DI BRESCIA TRASPORTI

SPA- LOTTO 2 C.I.G.: B37011BA2C

Con la presente scrittura privata, da far valere ad ogni effetto di legge

TRA

BRESCIA TRASPORTI S.P.A., con sede in Brescia, via San Donino, n. 30,
(C.F. e P. I.V.A..03513620173), in persona del Direttore Generale, Ing. Marco
Medeghini, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della
Società che rappresenta (di seguito, “**Brescia Trasporti**” e/o la “**Società**” e/o
la “**Stazione Appaltante**”)

E

[●], con sede in [●], Via [●], n. [●], (C.F. [●]) in persona del [●], [●], domiciliato
[●] (“[●]” e/o l’“**Aggiudicatario**” e/o “**Appaltatore**”);
(congiuntamente, le “**Parti**” e, disgiuntamente, la “**Parte**”).

PREMESSO CHE:

A. Brescia Trasporti effettua il servizio di trasporto pubblico per Brescia e 14
Comuni dell’hinterland, oltre che per il comune di Desenzano del Garda;

B. Il personale operativo (autisti, autisti-operai, addetti movimento traffico,
ausiliari) di Brescia Trasporti viene dotato – sulla base di accordi sindacali -
di abbigliamento da lavoro da utilizzare durante lo svolgimento delle proprie
attività aziendali, le cui spettanze si articolano in diverse tipologie di capi di
vestiario, con consegne periodiche (due volte l’anno), programmate, rispetti-
vamente, all’approssimarsi della stagione invernale ed estiva, ed in ogni caso

in altri periodi dell'anno in caso di nuove assunzioni o per sopravvenute esigenze;

C. Con Decisione a contrarre del 4.10.2024, n. 54, è stata determinata l'indizione della "procedura di gara aperta per la fornitura di vestiario di servizio per il personale di Brescia Trasporti S.p.A." da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo (di seguito anche la "Procedura"), ai sensi degli artt. 71 e 108, co. 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, (**Codice**" e/o il "**D.Lgs. 36/2023**) – suddivisa in n. 2 (due) lotti, e nello specifico:

1) lotto 1, avente ad oggetto la fornitura per 72 (settantadue) mesi di capi per divisa aziendale (abbigliamento di tipo sartoriale) ("**Lotto 1**");

2) lotto 2, avente ad oggetto la fornitura per 72 mesi (settantadue) mesi di giacconi PTFE ("**Lotto 2**")

D. Con riferimento al Lotto 2 , all'esito della Procedura, con provvedimento del [●], (PG [●]), è stata disposta l'aggiudicazione in favore di [●], (l'"**Aggiudicatario**"), previa verifica, con esito favorevole, della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, nonché dell'espletamento, con esito favorevole, degli adempimenti di legge, per l'importo complessivo di Euro [●], (il "**Corrispettivo**");

E. la Stazione Appaltante ha attivato, in data [●], PG [●], presso la B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia), la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e ss.mm.ii., (il "**D.Lgs. 159/2011**"), circa la non sussistenza di quanto previsto all'art. 67, mediante il rilascio dell'informativa antimafia ai sensi dell'art. 84, co. 3, del D.Lgs. medesimo;

F. nel presente documento sono richiamate le norme previste dalla Legge 6.11.2012, n. 190, e ss.mm.ii. recante "*Disposizioni per la prevenzione e la*

Repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"

(la "L. 190/2012");

G. (se del caso) l'Aggiudicatario ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto [●] ;

H. è, dunque, intenzione delle Parti procedere alla sottoscrizione del presente atto (il "**Contratto**");

I. il Responsabile Unico del Progetto (il "**RUP**"): Ing. Claudio Garatti

J. il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (il "**DEC**"): Avv. Nicoletta Patete;

K. il Codice Identificativo di Gara (il "**CIG**") è **B37011BA2C**;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

parte integrante e sostanziale del Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1.1. Le premesse (le "**Premesse**") ed i documenti contrattuali, di cui al successivo comma 1.3. (i "**Documenti Contrattuali**"), costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni prestazione connessa all'esecuzione dello stesso.

1.2. Il Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale, così come costituitosi in esito alla Procedura svolta per l'affidamento del Lotto 2 .

1.3. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti, i seguenti documenti contrattuali, depositati presso la Stazione Appaltante, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, anche se non

materialmente allegati allo stesso, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti in essi richiamati e/o richiamati nel Contratto e nei Documenti Contrattuali di seguito elencati:

1. il Bando di Gara

il Capitolato Speciale d'Appalto (il "CSA");

2. i chiarimenti forniti in fase di Gara;

3.; le Specifiche Tecniche "Schede Vestiario Lotto 1 e Lotto 2", (le "Specifiche Tecniche");

5. il Codice Etico e di Comportamento di Brescia Mobilità e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità e successivi aggiornamenti;

6. l'offerta dell'Aggiudicatario, comprensiva sia della documentazione amministrativa sia dell'offerta economica, (l'"Offerta").

[•]

1.4. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali di cui al precedente comma 1.3., ovvero tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei documenti di cui al precedente comma 1.3., vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione, nel rispetto della normativa vigente in materia.

1.5. Il Contratto costituisce, per le Parti, fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.

1.6. L'Aggiudicatario, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dichiara e garantisce che:

a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e ad

adempiere validamente alle obbligazioni da esso derivanti;

b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in

stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione

coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure

concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la

dichiarazione di una di tali situazioni;

c) è in possesso al momento della stipula del Contratto, e si impegna a

mantenere per tutta la durata del Contratto, senza soluzione di conti-

nuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi neces-

sari all'esercizio della propria attività in qualità di Aggiudicatario;

d) non è pendente e non è stata minacciata alcuna controversia, proce-

dimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale, nei confronti propri

o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adem-

piere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;

e) [•]

ARTICOLO 2 – OGGETTO

2.1. Brescia Trasporti affida a [•], che accetta, l'appalto per la fornitura di capi

per divisa aziendale per il personale di Brescia Trasporti (Lotto 2), (la “**For-**

nitura”), nel rispetto delle caratteristiche, condizioni, modalità e termini di cui

al CSA ed ai Documenti Contrattuali, a cui si rinvia, e nonché della normativa

civilistica, pubblicistica e di settore vigenti ed applicabili in materia, per il cor-

rispettivo, non impegnativo per la Stazione Appaltante, di cui all'articolo 4.

2.2. Per l'elenco dettagliato dei capi oggetto della Fornitura si rinvia ai Docu-

menti Contrattuali.

ARTICOLO 3 – DURATA E OPZIONI

3.1. La durata del Contratto è pari a 72 (settantadue) mesi dalla data di avvio delle prestazioni contrattuali.

3.2.La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di esercitare una opzione di proroga, ai sensi dell'art. 120, co. 10 del D.Lgs. 36/2023, per ulteriori 12 mesi per esaurire l'eventuale importo contrattuale residuo disponibile alla scadenza naturale del Contratto.

3.3.Per quanto non espressamente previsto in tale articolo, si rinvia alle disposizioni contenute nei Documenti Contrattuali.

ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO

4.1. Il corrispettivo, inteso come importo massimo raggiungibile e, pertanto, non vincolante per la Stazione Appaltante, è pari ad Euro **[●] ([●])**, oltre I.V.A. e altri oneri fiscali, se dovuti (il “**Corrispettivo**”).

4.2. il raggiungimento dell'importo totale del corrispettivo non è vincolante per la Stazione Appaltante in quanto trattasi di contratto quadro con ordinativi di fornitura, in funzione delle esigenze della Stazione Appaltante.

4.3. sono applicate le specifiche condizioni economiche offerte in sede di gara dall'Appaltatore:

1. Giacconi PTFE con interno staccabile (scheda vestiario 16) €. 00,00/cad
2. Giacconi PTFE alta visibilità (scheda vestiario 17) €. 00,00/cad

[●]

4.4. Il Corrispettivo è fisso ed invariabile e, pertanto, non darà diritto a variazioni per le eventuali attività tecniche resesi necessarie al fine di emendare eventuali vizi, difetti, errori, manchevolezze od omissioni riscontrate, nei tempi e con le modalità che saranno comunicate all'Aggiudicatario dalla Stazione Appaltante.

4.5. Per quanto non espressamente previsto in tale articolo, si rinvia alle disposizioni contenute nei Documenti Contrattuali.

ARTICOLO 5 – REVISIONE DEI PREZZI

5.1. A partire dalla seconda annualità di validità del contratto, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale, i prezzi della relativa prestazione sono aggiornati, per la parte eccedente il 5%, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione, previa valutazione di di Brescia Trasporti.

5.2. Ai sensi dell'art. 60, co. 3, del Codice, ai fini della determinazione delle variazioni di cui al precedente paragrafo, si utilizzeranno gli indici sintetici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati dall'ISTAT, oltre che eventuali ulteriori indici adottati in pendenza di esecuzione.

5.3. La revisione dei prezzi è ammessa a condizione che non alteri la natura generale del Contratto e nei limiti delle risorse di cui all'art. 60, co. 5, del Codice.

5.4. Per tutto quanto non disciplinato si rinvia all'art. 60 del Codice.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

6.1. L'Aggiudicatario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad eseguire e far eseguire, secondo le modalità ed alle condizioni stabilite dal Contratto e dai Documenti Contrattuali, a propria cura e spese, fino alla scadenza del termine di durata del Contratto, tutte le attività che dovessero risultare necessarie ai fini della corretta ed ottimale esecuzione delle

prestazioni di cui all'Appalto, nonché tutti gli altri obblighi previsti dal Contratto, ad eccezione di quelli espressamente posti a carico della Stazione Appaltante in virtù del Contratto e dei Documenti Contrattuali.

6.2. Nell'adempimento di quanto stabilito al precedente comma 6.1., l'Aggiudicatario provvede, in particolare, a suo esclusivo carico:

- a)** alla realizzazione e consegna della Fornitura a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni previste nei Documenti Contrattuali;
- b)** a rispettare, e far rispettare, le norme in materia ambientali - ivi compresi i "Criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili." (DM 07.02.23) - rilevanti nell'ambito della realizzazione ed esecuzione dell'Appalto;
- c)** a fornire al RUP, al DEC e, comunque, al preposto rappresentante della Stazione Appaltante, tutti i chiarimenti eventualmente richiesti, in forma sia orale sia scritta;
- d)** ad informare la Stazione Appaltante in relazione:
 - i.** ad ogni circostanza o evento che possa comportare ritardi nell'esecuzione della Fornitura;
 - ii.** alle controversie, ai procedimenti giudiziari e/o amministrativi e/o arbitrali da parte o nei confronti dell'Aggiudicatario e di ciascuno dei soci, dipendenti o collaboratori, che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
 - iii.** ad ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sul Contratto ovvero sulla

capacità dell'Aggiudicatario di adempiere alle obbligazioni contrattuali.

6.3. L'Aggiudicatario si assume tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a tali persone, o essere cagionati da tali persone, nell'esecuzione di ogni attività direttamente o indirettamente inerente alle prestazioni oggetto della Fornitura.

6.4. L'Aggiudicatario si impegna a relazionare ed a tenere costantemente informata la Stazione Appaltante circa l'attività espletata, fornendo, senza alcun onere aggiuntivo rispetto al Corrispettivo, notizie, informazioni, chiarimenti e copia della documentazione inerenti all'esecuzione della Fornitura, anche in ottemperanza a quanto previsto nei Documenti Contrattuali.

6.5. L'Aggiudicatario si obbliga ad adempiere puntualmente e con la massima diligenza alle proprie obbligazioni, in conformità alle previsioni e prescrizioni contenute nei Documenti Contrattuali e alla normativa vigente e applicabile in materia.

6.6. In caso di omissione ovvero di sospensione, anche parziale, da parte dell'Aggiudicatario dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la Stazione Appaltante, dandone opportuna comunicazione scritta, potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Aggiudicatario, oltre ad applicare le eventuali previste penali. Resta salva l'applicazione di ogni ulteriore disposizione normativa vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs. 36/2023.

6.7. L'Aggiudicatario manleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni contrattuali, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

ARTICOLO 7 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto e dai Documenti Contrattuali. In particolare, egli è responsabile:

- a)** dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione dell'Appalto, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate dal Contratto e dai Documenti Contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
- b)** dei danni e/o pregiudizi di qualsiasi natura causati dall'Aggiudicatario o dai suoi dipendenti o consulenti come conseguenza diretta e/o indiretta delle attività inerenti all'Appalto, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione dell'Appalto;
- c)** dell'obbligo di tenere indenne e manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili all'Aggiudicatario;
- d)** delle violazioni di diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi nelle quali dovesse incorrere nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e terrà manlevato la Committente da ogni pretesa

risarcitoria che dovesse essere allo stesso in tal senso avanzata;

e) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della esecuzione dell'Appalto e delle prestazioni connesse.

ARTICOLO 8 - TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA

8.1. Il Contratto di articolerà in singole forniture a seguito di specifici ordinativi da parte della Stazione Appaltante.

8.2. Per tutto quanto non espressamente previsto in tale articolo, si rinvia all'art. 8 del CSA.

ARTICOLO 9 – GARANZIA SUI CAPI OGGETTO DI FORNITURA

9.1. L'Appaltatore garantisce i capi forniti da tutti i vizi ed inconvenienti nelle modalità e tempi indicati agli artt. 8.3 e 10 del CSA.

9.2. Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto si rinvia ai relativi articoli presenti nei Documenti Contrattuali.

ARTICOLO 10 – PENALI

10.1. È prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione della fornitura e per inadempimento contrattuale. Per le forniture stagionali la penalità sarà determinata sull'importo delle quantità non consegnate, nella seguente misura progressiva:

a) per il ritardo da 1 a 10 giorni solari consecutivi 1% (uno per cento)

b) per il ritardo da 11 a 20 giorni solari consecutivi 2% (due per cento)

c) per il ritardo da 21 a 30 giorni solari consecutivi 5% (cinque per cento)

10.2. Per le forniture urgenti o parziali le penali applicate saranno le seguenti:

a) per ogni giorno lavorativo di ritardo nella presenza di un addetto per rilevazione taglie o verifica correzioni: € 50,00/giorno;

b) per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna di forniture parziali o

capi urgenti: 2% del valore dei capi in consegna.

c) per la mancata consegna, da effettuare contemporaneamente alle consegne stagionali del vestiario, del file delle “*schede rilevazione taglie*” e suoi aggiornamenti: € 100,00 per ogni mese di ritardo a fare data dall’ultimo giorno della consegna vestiario al personale di Brescia Trasporti.

10.3. L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all’Appaltatore l’esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni cinque dal ricevimento della contestazione.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’impresa abbia risposto, si procederà ad applicare le penali.

10.4 Per l’applicazione delle penalità verrà emessa apposita fattura per il cui pagamento si agirà mediante compensazione fra dare o avere direttamente sul primo pagamento utile o, in mancanza, sulla cauzione definitiva.

10.5 È fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito oltre alle penali predette.

10.6 Nel caso in cui l’importo totale delle penali supera il 10% dell’importo contrattuale, Brescia Trasporti si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 11 – GARANZIA DEFINITIVA

11.1. A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno, l’Aggiudicatario ha prestato, contestualmente alla stipula del

Contratto, la garanzia definitiva di cui all'articolo 117, del Codice, con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice. Tale garanzia, rilasciata in data [•] da [•], è pari al [•] % ([•] per cento) dell'ammontare totale contrattuale.

11.2. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi sulla garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117, comma 5, del Codice per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il dell'Appalto nel caso di risoluzione del Contratto, ovvero per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per eventuali inadempienze derivanti dall'inosservanza dei contratti collettivi, delle legge e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi in cui viene prestato l'Appalto.

11.3. Per quanto non espressamente previsto in tale articolo, si rinvia alla Documentazione Contrattuale.

ARTICOLO 12 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

12.1. L'Appaltatore emetterà fattura mensile riepilogativa contenente i dettagli delle eventuali singole consegne, entro 7 (sette) giorni dalla fine del mese considerato.

12.2. Sulle fatture dovranno essere inserite oltre al numero del contratto e del singolo ordine, gli estremi dei documenti di trasporto e di consegna, il Codice CIG. Ai fini dell'applicazione dello "*split payment*", l'I.V.A. è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del d.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii.; pertanto, le fatture emesse dovranno riportare la dicitura "*scissione dei pagamenti*".

12.3 Le fatture non conformi verranno respinte per le correzioni del caso e non saranno pagate sino all'avvenuta regolarizzazione.

I pagamenti del corrispettivo contrattuale saranno effettuati a mezzo bonifico bancario nel rispetto dei termini e delle condizioni indicati nell'Ordine/Contratto.

12.4. Su ogni fattura la Stazione Appaltante effettuerà, ai sensi dell'art. 11, co. 6, del Codice una ritenuta di garanzia pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà svincolata dopo l'approvazione del Certificato di Verifica di Conformità.

12.5. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore, verificata d'ufficio dalla Stazione Appaltante ai sensi della normativa vigente e applicabile in materia.

12.6. Qualora, alla data di emissione della fattura, non sussista in capo all'Appaltatore la regolarità contributiva e previdenziale, si procederà secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

12.7. Il pagamento delle fatture sarà effettuato dalla Stazione Appaltante entro 60 gg d.f.f.m. previo accertamento della regolarità e correttezza della fornitura e previa verifica della regolarità contributiva e alla verifica della tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 13 - OBBLIGHI SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

13.1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii. ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") (la "**L. 136/2010**") in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

13.2. A tal fine, l'Aggiudicatario si obbliga:

- a)** ad utilizzare il conto corrente [•], dedicato anche in via non esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [*bancario o postale*] ovvero altro strumento di incasso o di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della L. 136/2010;
- b)** a comunicare alla Stazione Appaltante, entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su tale/ conto/i;
- c)** a comunicare tempestivamente e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera (b) trasmessi alla Stazione Appaltante;
- d)** a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Aggiudicatario, il Codice Identificativo di Gara **B37011BA2C**.

13.3.L'Aggiudicatario si obbliga altresì:

- a)** ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- b)** a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Brescia

– della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione all'Aggiudicatario, alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Brescia - qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010.

13.4. La Stazione Appaltante verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 3., lett. c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

13.5. L'Aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il C.I.G. **B37011BA2C** al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/vengano riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

13.6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del Contratto.

ARTICOLO 14 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATA-

RIO

14.1. È fatto obbligo all'Aggiudicatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.

14.2. Durante l'esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario dovrà osservare le norme e le prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro adottando tutte le precauzioni e le misure necessarie per evitare danni e/o incidenti a persone, cose e materiali.

14.3. L'Aggiudicatario è soggetto alle disposizioni e agli obblighi relativi alla sicurezza generale dei prodotti e a responsabilità per danno da prodotti difettosi ai sensi degli artt. 102 e seguenti del D.Lgs. 206/2005 e ss.mm.ii., e dovrà dimostrare adeguata copertura assicurativa.

14.4. L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità civile e penale per:

a) infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti della Stazione Appaltante od a terze persone verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce all'interno delle dipendenze aziendali; l'Aggiudicatario è altresì responsabile nel caso di infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti della Stazione Appaltante od a terze persone verificatisi in qualsiasi occasione o luogo a causa di difetti dei materiali forniti;

b) eventuali danni a cose di proprietà della Stazione Appaltante o di terzi verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce all'interno delle dipendenze aziendali; l'Aggiudicatario è altresì responsabile di eventuali danni a cose di proprietà della Stazione Appaltante o di terzi verificatisi in qualsiasi occasione o luogo a causa di difetti dei materiali

forniti.

14.5. La Stazione Appaltante è, inoltre, manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata stipula da parte dell'Aggiudicatario di adeguata copertura assicurativa e/o della sua mancata attivazione e/o della sua inoperatività qualunque ne sia il motivo e/o da carenze per franchigie o scoperti delle coperture assicurative medesime.

**ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPI-
MENTO**

15.1. La Stazione Appaltante, qualora l'Aggiudicatario sia inadempiente alle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto o con quanto offerto in sede di Procedura, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e, comunque, non superiore a 45 (quarantacinque) giorni, potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile; la diffida ad adempiere sarà comunicata a mezzo Raccomandata A/R o P.E.C.

15.2. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, previa comunicazione scritta, con tutte le conseguenze di Legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la Fornitura a terzi in danno all'Appaltatore, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali già maturate e contestate.

15.3. La facoltà di cui al presente articolo può essere esercitata, tra l'altro, nei seguenti casi:

a) superamento dell'importo massimo dovuto a titolo di penali per le inadempienze previste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei Documenti Contrattuali;

b) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia della garanzia definitiva;

c) nelle altre ipotesi previste dai Documenti Contrattuali nonché dalla normativa vigente ed applicabile in materia.

15.4. In caso di risoluzione del contratto, al fine di quantificare le somme dovute dall'Aggiudicatario in favore della Stazione Appaltante e/o viceversa, verranno valutate le seguenti voci:

a) danni diretti, indiretti e materiali, subiti e subendi dalla Stazione Appaltante in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;

b) penali a carico dell'Appaltatore.

15.5. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro, apposito verbale entro 10 (dieci) giorni successivi al provvedimento della Stazione Appaltante che dichiara la risoluzione del contratto. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni dalla risoluzione del contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

ARTICOLO 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

16.1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla normativa vigente e applicabile in materia, la Stazione Appaltante - fatto salvo il risarcimento del danno e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di Legge - ha facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) false dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla procedura;

b) perdita dei requisiti di partecipazione;

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale; | |
| | d) fornitura di capi non rispondente ai requisiti di qualità richiesti; | |
| | e) fornitura di capi difforme da quanto prescritto nei Documenti Contrattuali; | |
| | f) superamento del limite del 10% per penali irrogate; | |
| | g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, co. 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.; | |
| | h) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali; | |
| | i) mancato rispetto dei termini e delle condizioni che hanno determinato l'aggiudicazione dell'Appalto; | |
| | j) Interruzione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali; | |
| | k) violazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità; | |
| | l) mancato rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di tutela dell'ambiente; | |
| | m) mancato rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di sicurezza sul lavoro; | |
| | n) in tutti gli altri casi espressamente previsti nei Documenti Contrattuali, anche se non espressamente richiamati nel presente articolo. | |

16.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui sopra, il contratto si intenderà risolto di diritto non appena la Stazione Appaltante avrà comunicato all'Aggiudicatario, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o P.E.C., l'intenzione di avvalersi della presente clausola

risolutiva espressa, che è stabilita ad esclusivo beneficio della Stazione Appaltante.

16.3. In ipotesi di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di corrispondere alla Stazione Appaltante il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, da quest'ultima subiti nonché tutte le spese e/o oneri inerenti e conseguenti alla risoluzione. Resta salvo il pagamento delle penali, qualora nel frattempo maturate. Resta salva l'applicazione di ogni ulteriore disposizione normativa vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs. 36/2023.

16.4. La Stazione Appaltante avrà anche la facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili.

16.5. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata da parte della Stazione Appaltante.

16.6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Stazione Appaltante non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

16.7. Nel caso di risoluzione, la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso delle eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. Resta salva

l'applicazione di ogni ulteriore disposizione normativa vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 17 - FACOLTÀ DI RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

17.1. La Stazione Appaltante ha facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione dell'Appalto, mediante semplice comunicazione formale, a mezzo Raccomandata A/R o P.E.C., da inviarsi all'Aggiudicatario con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, senza che quest'ultimo possa vantare eccezioni od opposizioni.

17.2. La Stazione Appaltante ha, altresì, facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione dell'Appalto, in caso di conclusione o interruzione, a qualunque titolo, della gestione e/o della conduzione ovvero dell'esercizio del servizio di Trasporto Pubblico Locale, mediante semplice comunicazione formale, a mezzo Raccomandata A/R o P.E.C., da inviarsi all'Appaltatore con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, senza che quest'ultimo possa vantare eccezioni od opposizioni.

17.3. Nei casi di cui ai precedenti commi, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Aggiudicatario avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo, e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

17.4. La Stazione Appaltante non potrà essere considerata responsabile di alcun danno o reclamo o perdita, di qualsiasi natura, subito dall'Appaltatore per inadempimento del contratto qualora l'inosservanza dei termini e delle condizioni contrattuali sia stata determinata da cause di forza maggiore, caso

fortuito o fatto del terzo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

(a) interruzione dei pubblici servizi;

(b) scioperi;

(c) impedimenti, condizioni e restrizioni disposti dal Comune di Brescia o da qualsiasi Amministrazione Pubblica o Autorità Giudiziaria;

(d) caso fortuito.

In tal caso è salva la facoltà della Stazione Appaltante di recedere dal Contratto.

ARTICOLO 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario in ordine alle prestazioni oggetto del Contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Brescia. È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

[•]

ARTICOLO 19 - PERSONALE, AMBIENTE E SICUREZZA

19.1. L'Aggiudicatario è responsabile, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che da essi possano derivare.

19.2. L'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare, attraverso l'organizzazione della propria impresa, il rispetto della normativa vigente a tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro, dell'ambiente e della incolumità delle persone, predisponendo a tale fine impianti, macchinari, strumenti in genere, attrezzature, mezzi collettivi e personali di protezione e tecnologie adeguate, assegnando personale sufficiente e qualificato e stabilendo corrispondenti e coerenti norme disciplinari.

19.3. L'Aggiudicatario riceverà precise indicazioni in merito ai comportamenti da tenere all'interno delle aree della Stazione Appaltante ed ai rischi presenti, nonché la planimetria della viabilità con precisa indicazione del luogo di fermata.

19.4. L'Aggiudicatario dovrà comunque rispettare la segnaletica orizzontale e verticale presente, e delimitare l'area di scarico, rimanendo all'interno della stessa.

19.5. L'Aggiudicatario dovrà comunicare eventuali rischi introdotti nelle sedi della Stazione Appaltante nell'ambito della propria attività.

19.6. L'Aggiudicatario, prima della stipula e dell'avvio del contratto, dovrà fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria al fine di permettergli di verificare l'idoneità tecnico professionale dello stesso, secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

ARTICOLO 20 - SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE CREDITI

20.1. [•]

20.2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art.120 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023 ove applicabile.

20.3. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art.120, co. 12, del D.lgs. n. 36/2023, ove applicabile, e comunque nel rispetto dei principi e delle finalità della L. 136/2010.

20.4. In caso di inosservanza, da parte dell'Aggiudicatario, degli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il Contratto s'intenderà risolto di diritto.

ARTICOLO 21 - D.LGS. 231/2001 E ANTICORRUZIONE

21.1. L'Aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, dichiara formalmente:

a) di accettare il Codice Etico e di Comportamento di la Stazione Appaltante e successivi aggiornamenti – pubblicato sul sito internet www.bresciamobilita.it, Sezione “Società Trasparente” – impegnandosi e obbligandosi, nel corso di vigenza del Contratto, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, tale documento, pena la risoluzione del medesimo;

b) di accettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità e successivi aggiornamenti – pubblicato sul sito internet www.bresciamobilita.it, Sezione “Società Trasparente” – impegnandosi e obbligandosi, nel corso di vigenza del Contratto, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, tale documento, pena la risoluzione del medesimo;

c) di obbligarsi a rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e ss.mm.ii. (il “**D.Lgs. 231/2001**”), e dichiara, altresì, di non essere mai stato coinvolto in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti, ai sensi del citato D.Lgs., e si obbliga ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia astrattamente idoneo a realizzare le ipotesi di reato previste dal citato D.Lgs., a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto.

21.2. Qualora l'Aggiudicatario non rispettasse per tutta la durata di esecuzione del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto e di adottare gli

ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

21.3. La realizzazione da parte dell'Aggiudicatario di comportamenti che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, del quale in qualunque modo la Stazione Appaltante sia venuta a conoscenza, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

ARTICOLO 22 - REGISTRAZIONE, ONERI E SOTTOSCRIZIONE

22.1. Ai sensi dell'art. 18, co. 10, del D.Lgs. 36/2023 e del relativo Allegato I.4, le spese relative all'assolvimento dell'imposta di bollo, pari ad Euro [•] ([•]/00), sono a carico dell'Aggiudicatario.

22.2. L'Aggiudicatario ha provveduto ad assolvere, in data [•], le spese relative all'assolvimento dell'imposta di bollo tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

22.3. In caso di registrazione del Contratto non è dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella assolta al momento della stipula del contratto (*Agenzia delle Entrate Risposta n.446/2023*).

22.4. Il Contratto è sottoscritto con firma digitale.

ARTICOLO 23 - SPESE E ONERI DOGANALI

23.1. Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali ed eventualmente notarili relativi al Contratto, all'esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti (quali, a titolo esemplificativo, eventuali atti aggiuntivi al medesimo), ivi comprese le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti, le spese di bollo e di registro, sono a carico dell'Aggiudicatario. A carico dell'Aggiudicatario restano altresì le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente,

gravino sulla Fornitura.

23.2. Sono a carico dell'Appaltatore, in quanto incluse nel Corrispettivo, le spese di trasporto dei componenti oggetto della Fornitura nonché le relative tasse, oneri ed imposte previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679, acconsentono al trattamento dei dati contenuti nel Contratto, per lo svolgimento delle attività, per le finalità e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia.

ARTICOLO 25 - MODIFICHE AL CONTRATTO - LEGGE APPLICABILE

25.1. Qualunque modifica al Contratto, anche parziale, non potrà avere luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto.

25.2. Per quanto non espressamente ivi previsto, si rinvia alle condizioni definite dai Documenti Contrattuali nonché dalla normativa civilistica, pubblicitica e di settore vigenti ed applicabili in materia.

ARTICOLO 26 – COMUNICAZIONI - DOMICILIO DELLE PARTI - DELEGHE

26.1. Salvo le specifiche forme espressamente previste nei precedenti articoli, ogni comunicazione o avviso dovrà essere eseguito a mezzo lettera raccomandata A/R. ovvero a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi:

Aggiudicatario: [•];

Stazione Appaltante: [•].

26.2. Le comunicazioni dell'Aggiudicatario riguardanti l'interpretazione della documentazione contrattuale, le modalità di svolgimento dell'Appalto, l'applicazione delle eventuali penali e le contestazioni dovranno essere fatte per

iscritto e trasmesse a mezzo Raccomandata A/R o P.E.C. al DEC, all'indirizzo: [•].

26.3. Le comunicazioni della Stazione Appaltante relative a diffide ad adempiere, risoluzione del Contratto e recesso saranno inviate mediante raccomandata A/R o P.E.C.

26.4. Eventuali contestazioni che l'Aggiudicatario intendesse avanzare in merito ad eventuali comunicazioni ricevute dovranno essere presentate al DEC, all'indirizzo [•], entro 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione, intendendosi, in mancanza di controdeduzione, che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione.

26.5. Le Parti eleggono il proprio domicilio come segue:

- a)** per l'Aggiudicatario [•];
- b)** per la Stazione Appaltante: [•].

26.6. La Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario potranno, di volta in volta, delegare qualsiasi poteri, autorità, funzioni e discrezionalità che competono loro e potranno in qualsiasi momento revocare tale delega.

26.7. Tali deleghe o revoche dovranno essere fatte per iscritto firmate dai legali rappresentanti e, nel caso di delegazione, dovranno specificare i poteri, l'autorità, le funzioni, la discrezionalità così delegata e la persona o persone cui essi sono delegati. La delega avrà effetto nel momento in cui essa sarà notificata all'altra Parte. Qualsiasi persona munita di delega dovrà avere il diritto di esercitare i poteri, l'autorità, le funzioni e la discrezionalità così delegate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia, [•]

BRESCIA TRASPORTI S.P.A.

Il Direttore Generale

Ing. Marco Medeghini

(Documento Elettronico Firmato Digitalmente)

OPERATORE ECONOMICO

[•]

(Documento Elettronico Firmato Digitalmente)

SCHEMA